

CXX.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Annunzio di morte e commemorazione dei Senatori Di Monale e Cantelli* — *Comunicazione di un telegramma sulla presentazione a S. A. R. il Duca d' Aosta dell'indirizzo del Senato per la sua eroica e pietosa condotta durante l'imperversare del cholera* — *Convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori Villari, Dozzi e Cesare Rasponi* — *Giuramento dei nuovi Senatori Mari e Betti* — *Seguito della discussione del progetto di legge sui maestri elementari* — *Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 dopo discussione a cui prendono parte i Senatori Vitelleschi, Tornielli, Cannizzaro, Saracco, Moleschott, Cantoni, Relatore, e il Ministro della Pubblica Istruzione* — *Osservazioni dei Senatori Moleschott e Pierantoni sull'art. 7 e risposta del Relatore* — *Il Senatore Alfieri svolge un ordine del giorno sul progetto in discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Anche oggi mi incombe il triste compito di annunziarvi la morte di due fra i nostri Colleghi.

Il cavalier Luigi Buglione di Monale cessava di vivere tre giorni or sono in questa città. Giovanissimo prese servizio nella regia marina dove i suoi meriti lo fecero salire all'alto grado di vice-ammiraglio, che gli dischiuse le porte di questo Consesso.

Egli erasi recato in Roma per prestare il giuramento da Senatore. Il destino che lo preservò dall'ultima epidemia, nell'inferire della quale

esso si rese tanto benemerito, ce lo rapì ora che si disponeva a prendere parte ai nostri lavori.

So d'interpretare i sentimenti vostri deplorandone l'immaturo perdita e porgendo un mesto tributo alla sua memoria.

Il conte Girolamo Cantelli cessava di vivere improvvisamente ieri l'altro a Parma, sua patria, nella ancor non grave età di 69 anni.

Liberale di antica data, caldo patriotta, cittadino virtuosissimo, prese parte ai rivolgimenti politici della patria nostra dal 1848 in poi.

Coperse con fama di amministratore valente ed integerrimo la carica di prefetto di Firenze, dopo di aver abbandonato il collegio che rappresentò per alcune legislature alla Camera dei Deputati. Fece parte del Consiglio della Corona come Ministro dei Lavori Pubblici, e due volte col portafoglio dell'Interno.

Era Senatore del Regno dall'8 di ottobre 1865, e prese parte attiva ai lavori del Senato sem-

pre quando non era distolto da altri importanti uffici pubblici; coprì la carica di vice Presidente nel 1873. Lascia di sè memoria imperitura per integrità di carattere, per le qualità sue eminenti, e per l'amore con cui dedicò l'opera sua a servizio della patria.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Sento il dolore del Senato nello associarmi a nome del Governo alle parole di compianto e di meritata lode che l'illustre Presidente di questa Assemblea ha tributato ai due illustri uomini l'ammiraglio Buglione di Monale ed il conte Cantelli, i quali mancarono a noi lasciando sempre più largo quel vuoto che va via via facendo la morte nelle file di coloro che la patria amarono, col sacrificio delle cose loro; nelle file di quelli i quali le forze loro consacrarono ed aiutarono col pensiero e con le opere la ricostituzione della patria nostra.

Voglia il Senato accettare questa testimonianza del Governo e voglia la nazione sentire il dovere che essa ha di surrogare uomini degni, a quelli che noi andiamo a mano a mano compiangendo, perchè spariscono di mezzo a noi.

(*Benissimo*).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Alle parole così nobili e degne pronunziate dall'onorevolissimo nostro Presidente e dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, intorno ad uno dei due Colleghi che abbiamo, perduto, sia permesso a me, meno per aggiungere cosa alcuna alle lodi che si sono udite, che per esprimere un sentimento di particolare compianto, sia a me permesso di fare seguito commemorando il conte Cantelli.

Ed a questo ufficio mi muove principalmente la memoria di tre anni passati insieme a lui nella Amministrazione della cosa pubblica; e lo faccio io perchè non veggo qui, fra tanti amici di lui, presente alcuno di coloro, che in quel periodo di tempo o in altro sedettero insieme a lui nei Consigli della Corona.

Girolamo Cantelli in tutta la sua vita è stato sempre fedele allo stesso concetto politico, al concetto politico, pratico e positivo, che ha con-

dotto l'Italia ai presenti destini; non mutandosi mai, ma seguendo lo svolgimento del pensiero e del programma nazionale nelle sue fasi successive. Egli fu un integerrimo, un alto carattere, che alla patria si è consacrato costantemente, anche con sacrificio degli affetti e degli interessi privati.

Qualche volta egli, in mezzo al difficile compito di reggere il Ministero dell'Interno, in tempi come i nostri, che dal 1859 in qua non furono mai perfettamente calmi, fu accusato di soverchio rigore. Ma questo che pareva ad altri soverchio rigore, non era altro in lui, che la coscienza di adempiere ad un profondo imprescindibil dovere.

Egli che aveva fortemente impressi nell'animo gli ammaestramenti della prudenza e della esperienza del passato, che i giovani non hanno e non ponno avere, teneva così a cuore, e reputava così sacra la conservazione della libertà, dell'indipendenza e dell'unità della patria, conseguite con tanti sforzi e con tanti sacrifici, e delle quali egli credeva base necessaria lo Statuto costituzionale e la Dinastia, che egli non poteva tollerare si tentasse di scuoterla; e temeva, che quei supremi beni potessero essere compromessi da improntitudini e da intemperanze. Da questo sentimento soltanto veniva quella sua severa condotta, la quale a taluni poteva parere rigore.

L'onorevolissimo nostro Presidente, l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, dicendo del conte Cantelli, hanno notato la costanza del patriottismo, la fermezza dei propositi, la dignità del carattere. Sono questi pregi così grandi, e così rari, che io mi auguro che al mio ultimo giorno, qualcheduno possa ripetere di me la stessa lode. (*Segni d'approvazione*).

PRESIDENTE. Il Senato rammenta l'atto testè compiuto da una sua Deputazione che presentava a S. M. il Re gli omaggi di ammirazione e di gratitudine per l'eroica e pietosa condotta durante l'imperversare del colera.

Ora debbo informarlo che per compiere eguale atto presso S. A. R. il Duca d'Aosta che accompagnò S. M. in quelle tristi circostanze, la Presidenza del Senato incaricava S. E. il Senatore di Castagnetto, uno fra i suoi più anziani Colleghi, di presentare alla prefata A. S. un indirizzo per esprimerle gli stessi sentimenti.

Il Senatore di Castagnetto, accompagnato da

alcuni altri Senatori, adempiva all'incarico domenicale scorsa, come si rileva dal telegramma del Prefetto di Torino di cui darò lettura:

« Per incarico S. E. Senatore di Castagnetto riferisco a V. E. che il prefato Senatore anziano, accompagnato da numerosi Colleghi, rassegnava e leggeva oggi a S. A. R. Duca d'Aosta l'indirizzo del Senato. - S. A. R., commosso, esprimeva con nobili parole la sua riconoscenza, e si dichiarava lieto e pronto in ogni occasione a dimostrare l'illimitata sua devozione al Re ed alla patria. - Accompagnavano il conte di Castagnetto i Senatori: Della Rocca, Della Valle, Cadorna, Linati, Benintendi, Bruno, Pernati, Mazè de La Roche, Eula, Bianchi, Pacchiotti, Faraldo, Bertome di Sambuy ed il sottoscritto Prefetto Casalis ».

Prima di procedere all'ordine del giorno, prego il signor Relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, di dar lettura della sua Relazione.

Senatore GHIGLIERI, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. — Con reale decreto del 26 novembre ultimo venne chiamato a far parte di questo alto Consesso il professore Pasquale Villari, siccome ascritto alle categorie 18 e 19, dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno. I documenti presentati dal nuovo nominato fanno fede dell'ufficio di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica istruzione da lui esercitato per oltre sette anni e di quello che copre pure da più di sette anni di socio ordinario della Accademia dei Lincei in adempimento del prescritto dalle due citate categorie.

Con decreto di pari data fu pure nominato Senatore l'avvocato Antonio Dozzi in base alla categoria 16 dello stesso art. 33 dello Statuto. Risulta alla Commissione che il nuovo Senatore Dozzi dal 1867 fino ad oggi venne sempre chiamato al seggio di Presidente del Consiglio provinciale di Padova, riportando un numero di elezioni assai superiore a quello prescritto dallo Statuto.

Finalmente con reale decreto del giorno medesimo venne elevato alla carica di Senatore il conte Cesare Rasponi per la categoria 21 del ripetuto articolo dello Statuto. Dal certificato dell'esattore e dalle bollette di pagamento delle

tasse la vostra Commissione ha rilevato la prova che il conte Rasponi paga da più di tre anni ben oltre a tremila lire d'imposta erariale prescritta dallo Statuto.

Onde ravvisando che i tre nuovi Senatori rivestono, coll'età di quarant'anni che ciascuno ha compiuto, tutti i requisiti voluti, la Commissione vi propone di approvare la loro nomina.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola metterò ai voti l'approvazione delle conclusioni testè lette.

Prima a mettersi ai voti sarà la nomina del signor prof. Pasquale Villari.

Coloro i quali approvano le conclusioni della Commissione relative alla nomina a Senatore del prof. Pasquale Villari, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti le conclusioni della Commissione riguardo alla nomina a Senatore del Regno del signor avvocato Antonio Dozzi. Chi intende di approvarle voglia alzarsi.

(Approvato):

Ora metterò ai voti l'approvazione della nomina a Senatore del Regno del conte Cesare Rasponi.

Chi intende approvare questa nomina, voglia sorgere.

(Approvato).

Giuramento dei Senatori Mari e Betti.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Mari comm. avv. Adriano, di cui in altra tornata venne convalidata la nomina a Senatore, prego i signori Senatori Morandini e Tabarrini di introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Mari, introdotto nell'Aula, presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mari commendatore avvocato Adriano del prestato giuramento, lo proclamiamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Trovandosi nelle sale del Senato anche il signor Betti professore Enrico; di cui in altra tornata venne convalidata la nomina a Senatore del Regno, prego i signori Senatori Cre-

mona e Ruschi d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Betti viene introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Betti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 135.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge intitolato: Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari.

Darò lettura al Senato dei diversi emendamenti, e coloro che vorranno poi svilupparli avranno la parola.

Veramente i signori Senatori avranno avuto cognizione dei medesimi; tuttavia li rileggerò essendovi ancora degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

Leggo primieramente gli emendamenti proposti dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Art. 4.

« Il maestro il quale abbia nel Comune medesimo compiuto lodevolmente o il biennio di prova o un sessennio, sarà nominato o confermato per un sessennio e così di seguito, e potrà essere anche nominato a vita.

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale ».

Art. 5.

« Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

« Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà es-

sere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge ».

Art. 6.

« I maestri delle scuole non obbligatorie saranno nominati dai Comuni, e, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

« Tali maestri, se sono iscritti tra gli eleggibili, debbono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso Comune.

« Nelle nomine saranno, a condizioni uguali, preferiti: 1° i maestri anziani; 2° gli allievi delle scuole normali ».

Art. 10. Soppresso.

Dal Senatore Auriti all'art. 4:

« Il maestro nominato dura in ufficio nel Comune:

1. Per cinque anni, se non concorre la condizione del numero seguente;

2. Per dieci anni, se il nominato abbia già innanzi esercitato lodevolmente per un quinquennio, nello stesso o in altro Comune, l'ufficio di maestro.

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale.

Dal Senatore Moleschott all'art. 4:

« Il maestro sarà nominato la prima volta per un quinquennio di prova.

« Dopo il primo e dopo il terzo anno del quinquennio di prova, il Comune, sentito il Consiglio provinciale scolastico, potrà licenziare il maestro, se non soddisfa alle esigenze del suo ufficio.

« Spirato il quinquennio di prova, se il servizio è stato lodevole, se ne rilascerà al maestro attestato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale ».

Dal Senatore Torielli agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 4.

« Alla prima nomina del maestro, fatta come è detto nell'articolo 3, segue un periodo di

esperimento non minore di due anni, nè maggiore di cinque, dopo il quale il maestro che abbia conseguito l'attestato di lodevole servizio, è di diritto confermato definitivamente in ufficio.

« Se il maestro ha già esercitato l'ufficio in altro Comune almeno per due anni oltre il periodo di prima prova, l'esperimento sarà di un anno solo.

« Il maestro che non abbia raggiunta l'età di anni 22, non può essere nominato definitivamente.

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale ».

Art. 5.

« Il maestro che dopo di aver compiuto i due anni di esperimento successivi alla prima nomina non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni ».

(Soppressi gli altri comma).

Art. 7.

« Salvo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo :

(Il 1°, 2° e 3° identici al progetto).

« Il licenziamento ha luogo per voto del Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro.

« Le cause di licenziamento saranno presentate al Consiglio scolastico provinciale o dal Comune, o dal R. Ispettore scolastico.

« Le osservazioni del R. Ispettore scolastico nel primo caso, quelle del Comune nel secondo caso dovranno essere udite dal Consiglio scolastico provinciale.

« Contro il voto di quest'ultimo il Comune può ricorrere al Ministero.

Dal Senatore Vitelleschi agli art. 4, 5, 7 e 10.

Art. 4.

« Il maestro scelto sarà tenuto in ufficio per un biennio di prova.

« Il maestro che avrà compiuto il biennio di prova non potrà essere nominato nello stesso comune che per un sessennio.

« Dopo il primo sessennio compiuto, il maestro che avrà ottenuto l'attestato del lodevole servizio dal Consiglio provinciale scolastico, dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita.

« Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente potrà sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal regio Ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni ».

Art. 5. Soppresso.

Al 2° comma dell'art. 7 si aggiunga :

4. Il maestro potrà egualmente essere congedato quando il Comune non lo ritenga più adatto a compiere il suo ufficio nel Comune stesso.

« In questo caso la proposta per il congedo dovrà essere motivata dalla Giunta, sanzionata dal Consiglio e riportare l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

« Il congedo non avrà effetto che per l'anno scolastico successivo alla sua definitiva approvazione ».

Art. 10. Soppresso.

PRESIDENTE. Vi è poi un ordine del giorno proposto dal Senatore Pierantoni :

« Il Senato invita l'onor. Ministro della Pubblica Istruzione a presentare un disegno di legge sopra la formazione e le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico ».

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Io crederei utile per abbreviare la discussione su questi emendamenti che si procedesse articolo per articolo.

Siccome l'articolo quarto, già in parte discusso nella tornata di sabato, fa luogo a parecchi emendamenti, io sarei d'avviso che la discussione si facesse prima su quelli che riguardano l'articolo quarto, salvo le attinenze che esso può eventualmente avere cogli articoli successivi.

PRESIDENTE. Non vi ha dubbio, si discuterà articolo per articolo, ed in primo luogo il quarto.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Dopo ciò è mio debito avvertire il Senato che l'ufficio Centrale si è nuovamente riunito ed ha esaminato gli emendamenti proposti...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*... e che furono fino da ieri stampati e distribuiti.

Gli emendamenti dei Senatori Tornielli, Moleschott e Vitelleschi tendono ad assicurare ai maestri dopo un determinato tempo di prova o di nomina limitata, una nomina a vita od a tempo indefinito.

Questo, secondo l'Ufficio Centrale, è lo scopo principale degli emendamenti dei Senatori Tornielli, Moleschott e Vitelleschi, per ciò che riguarda l'articolo quarto.

Il signor Ministro, con un suo proposto emendamento allo stesso articolo, vorrebbe che, dopo un certo periodo di tempo, fosse fatta facoltà al comune in date condizioni, di non confermare il maestro ad ogni sessennio.

L'Ufficio Centrale, dopo l'esame di questi vari emendamenti, proporrebbe una nuova redazione dell'articolo quarto, la quale è un tentativo di ravvicinamento fra i due metodi accennati. Lo Ufficio Centrale si propone primieramente di garantire al comune entro un primo periodo di prova la facoltà di licenziare un maestro, di cui non possa o non creda servirsi; e d'altra parte poi di garantire anche al maestro che compie lodevolmente il proprio servizio una sufficiente durata nell'ufficio suo. L'emendamento che ora si propone dall'Ufficio Centrale sarebbe così redatto:

Art. 4.

« Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo Comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato si intenderà nominato per un sessennio ».

Questa seconda parte è tolta, come ricorderete, dalla legge del 1876.

« Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita ».

Questo secondo comma, nella sua parte principale, è tolto dal progetto stesso del Ministero.

Se non che in luogo di sessenni successivi, al primo qui si farebbe seguire una nomina definitiva.

Però si aggiunge un terzo comma:

« Il tempo di prova sarà esteso ad un quadriennio, e potrà scendere ad un triennio per volontà del Comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo Comune durante l'intero biennio, o non vi ottenne la conferma ».

Qui si contempla il caso in cui un maestro che ha compiuto già un biennio d'insegnamento presso di un Comune, non nominato dal Comune stesso, passa ad altro Comune; in tal caso quest'altro Comune può obbligarlo ad un biennio od anche ad un anno solo di prova; ma ancor qui, se il Comune non lo licenzia prima dei sei mesi che scada il periodo di prova, dovrà nominarlo per un sessennio.

Si aggiunga anche che questa condizione è vantaggiosa per il maestro il quale fosse per avventura licenziato da un Comune, inquantochè si aggiunge che: « il verbale del licenziamento, quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovrà essere motivato ».

Con questo emendamento l'Ufficio Centrale, nella sua maggioranza almeno, crede di poter abbastanza guarentire il maestro contro pretesti poco ragionevoli di licenziamento da parte del Comune, e come pure a guarentire il Comune dalle intemperanze o sconvenienze, sia didattiche sia morali, da parte del maestro.

Quest'emendamento lo presento alla Presidenza nel modo come è stato redatto ultimamente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Sarebbe stato mio desiderio presentare al Senato una proposta contraria a quella fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ma mi astengo dal farla limitandomi soltanto a sottoporre al Senato la difficoltà di discutere, allo stato in cui stanno le cose, ogni articolo separatamente.

Quando il progetto di legge fosse stato nelle sue linee generali adottato uniformemente dalla maggioranza della Commissione e dal signor Ministro, e che non si trattasse più che di particolari degli articoli, un tale metodo di discus-

sione si concepirebbe, ma dal momento che tutto quanto il sistema compreso nei quattro articoli è posto in discussione, io non vedo davvero come sia praticamente possibile di discutere un articolo per volta, in presenza di emendamenti i quali li riguardano tutti.

Comincio a citare, ad esempio, il caso dello art. 4, quale è stato proposto dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale. La proposta fatta dall'Ufficio Centrale per l'articolo quarto è la stessa che nel mio emendamento. Ma il mio emendamento era fondato su questo concetto: che, cioè, mentre da un lato io rinunziava a tutti gli artifici delle differenti nomine, coi quali artifici si cercava di supplire alla mancanza di mezzi propri al Comune per licenziare il maestro quando non lo avesse creduto idoneo, dall'altro lato io restituiva al Comune il mezzo con cui dare tale soddisfazione alla propria responsabilità.

Invece il progetto dell'Ufficio Centrale, mentre da un canto si attiene ad una delle parti del mio concetto, dall'altro canto rifiuta l'altra parte, che anzi la supplisce con un altro emendamento all'articolo 7, che a mio avviso peggiora assai la condizione attuale delle cose. Dappoichè esso introduce un elemento nei giudizi che si possono fare sui maestri, che è tale da far sorgere nei comuni dissidî ben più terribili di quelli che esistono ora e possono sorgere per la nuova legge. Ma di ciò non debbo per ora parlare e non parlo.

Ad ogni modo, però, ciò che io volevo dire si riduce a questo, che io aveva presentato un progetto complesso col quale, mentre da una parte assolveva i maestri da tutte le riconferme, dall'altra, con moltissime garanzie dava facoltà ai Comuni, quando il maestro non fosse loro convenuto, di congedarlo.

Ora io mi trovo nella necessità di astenermi dal votare l'articolo da me proposto, e la ragione è semplicissima. Noi avevamo diversi sistemi di legislazione; ci era quello della legge che sta per essere abrogata, il quale soddisfaceva al diritto dei Comuni dando loro piena facoltà di congedare, a certi periodi il maestro; c'è quello che stiamo discutendo, e per cui il Ministro ha tolto ai Comuni tale facoltà, concedendola però all'autorità scolastica. Col sistema invece dell'Ufficio Centrale tale facoltà di congedo non è più accordata a nessuno.

Quindi le garanzie che noi domandiamo spariscono da ogni parte.

Ho esposto queste mie considerazioni perchè il Senato veda se paia opportuno di discutere articolo per articolo, e semplicemente se tale è l'avviso del Senato, per dire quale sarà il mio voto su questo articolo, giacchè essendo separato dall'altra garanzia, credo che sia peggiore di quello dell'attuale progetto di legge, come quello che porta una nomina di meno per parte dell'autorità scolastica e dello Stato. Rimanendo una sola nomina, che mi pare, troppo poca cosa per un maestro a 22 anni di età ed a 18 mesi di prova.

PRESIDENTE. Se qualcuno domanda la parola per svolgere gli emendamenti proposti, ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Non è certo per vaghezza di tenere occupato il Senato qualche tempo di più intorno ad una legge di cui la discussione si prolunga oltre all'usato, che io ho chiesto di svolgere l'emendamento da me proposto all'art. 4 ora in discussione.

Io avrei voluto seguire l'esempio che ci dettero nell'ultima tornata alcuni nostri Colleghi, ritirando l'emendamento mio, se le ragioni che sto per dire non me ne avessero dissuaso. Avrei seguito tale esempio tanto più volentieri, dacchè l'onor. signor Ministro me ne faceva indiretto ma cortese invito allorchè rivolgendosi egli all'onorevole Moleschott ed a me, entrambi proponenti di emendamenti intesi ad assicurare le condizioni dei maestri comunali col sistema delle nomine a vita, c'indicava la via tribolata per la quale questa discussione stentatamente procede. Se egli - tenero certamente, al pari di noi, di tutto ciò che può condurre a dare stabilità alle condizioni del maestro delle scuole primarie - ha stimato di potere accettare proposte - che egli ci disse per altro essere l'estremo limite delle concessioni sue - con poca speranza di buon esito, potrebbe ora sostenersi qui una proposizione più assoluta, com'è quella contenuta nel primo comma del mio emendamento?

Mi suona d'altronde all'orecchio una massima ricordata, se non erro, in questa discussione dall'onor. Vitelleschi: in politica come in amministrazione, disse egli, i progressi sicuri

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

si fanno per transazione. Massima d'oro, che vuole essere applicata soprattutto oggi, quando la politica fa capolino anche nelle cose nelle quali non ci avrebbe a che fare. Comunque sia, la transazione riesce tanto più facile e direi quasi doverosa, quando la si fa, come al presente, nel senso desiderato da chi è chiamato a transigere. Giacchè in tale caso la transazione diviene vera e propria transazione.

Ora, o Signori, nel primo comma del mio emendamento io mi proposi principalmente una cosa, cioè mettere in sodo che nella stabilità che è possibile dare alla condizione del maestro delle scuole comunali sta uno dei rimedi praticamente attuabili per migliorare la sua condizione, e per assicurare un importantissimo pubblico servizio contro il danno che deriva dalla presente situazione, nella quale il maestro è, quasi per necessità di cose, costretto a parteggiare, a dimenarsi nei piccoli intrighi locali per avere chi lo sostenga nel suo posto.

E qui mi sia lecita una breve parentesi, dappoichè tutti più o meno ne hanno fatte in questa discussione, per dire soltanto che a me sembrano non opinar bene coloro che temono che con questa legge si faccia di una numerosa falange di malcontenti e di irrequieti, una vera casta privilegiata.

Il signor Ministro ci avvertì opportunamente nell'esordio del forbito suo discorso di sabato passato, che qui ci muoviamo intorno a questioni che si possono risolvere in modi molto diversi, secondochè si osservano da un lato o dall'altro.

Non ci fissiamo dunque ad esaminare queste questioni da un punto di vista solo. Non escludiamo che la legge presente si studi tenendo conto del maestro comunale quale è, quale, come direbbe l'onorevole Vitelleschi, ce lo può dare il paese; ma consideriamo nel tempo stesso che tutto ciò che in questo progetto di legge, sembra a taluno privilegio per la persona dell'insegnante, costituisce anche una guarentigia del pubblico servizio, al quale quest'ultimo attende. Imperocchè se a tale guarentigia si voglia badare, tosto si vedrà che molte cose, non all'utilità del maestro, ma al vantaggio pubblico mirano.

Uno dei preopinanti ha fatto notare che questa legge crea un cumulo di privilegi per i maestri. Mi pare che egli dicesse che dopo

di aver loro concesso con l'articolo primo il privilegio di esatto e puntuale pagamento degli stipendi, si venne con l'articolo 2° a stabilire l'insequestrabilità delle paghe; ed ora - e questo gli pareva troppo - si vorrebbe accordare ai maestri una vera e propria inamovibilità dall'ufficio. E si domanda: Per quale ragione faremmo noi questa legge di privilegi?

A tale domanda mi pare si debba rispondere che, non il privilegio per il maestro, ma la sicurezza per il pubblico noi ricerchiamo.

Noi qui vogliamo infatti assicurare al maestro i mezzi di menare una vita modesta ma ordinata e regolare; noi vogliamo impedire che per fatti abusivi dei maestri stessi il denaro del contribuente, a loro destinato, vada invece in tasca agli usurai; noi vogliamo infine con l'articolo quarto preservare il pubblico dal malanno del maestro intrigante quasi per necessità, perchè egli si sente minacciato nella meschina sua posizione e crede di dovere opporre intrighi ad intrighi per conservarla.

Offra la legge al maestro la sicurezza della sua posizione e allora si avrà ragione e diritto di essere severi verso di lui se egli seminerà zizzania, se parteggiando, si maneggerà in cose che non lo riguardano, se in una parola turberà la pubblica quiete.

La convinzione che io ho a tale riguardo è così ferma che in essa trovo il motivo che mi determina ad accettare l'emendamento del signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

In questo emendamento infatti è contemplata la facoltà pei Comuni di nominare i maestri a vita, dopo i voluti esperimenti. Ed io mi affido che il concetto, che avrei voluto prevalessse, essendo giusto e buono, farà strada da sé. Voglio dire che non tarderà a venire il tempo nel quale i Municipi si persuaderanno essi stessi che dopo di aver fatto una scelta prudente, dopo di aver eseguiti tutti gli esperimenti che possono sembrar necessari, il miglior mezzo di evitare il guaio del maestro turbolento ed irrequieto sta nell'offrire all'insegnante una posizione sicura, ossia la stabilità del suo ufficio.

Ma chi vuole seriamente ed efficacemente il vantaggio pubblico, che dalla stabilità anzidetta deriva, deve porre ogni cura ed attenzione a circondare la scelta del maestro di tutte le guarentigie possibili.

E quindi nel secondo comma del mio emendamento io proponeva alcune guarentigie per un caso nel primo progetto della legge non contemplato; per il caso cioè dell'insegnante il quale per una ragione qualunque, dopo di aver fatto l'esperimento suo in un Comune, andasse ad insegnare in un altro.

Ma questa parte dell'emendamento mio non ha più ragione di essere, dappoichè mi pare che appunto a colmare la lacuna da me segnalata viene opportunamente l'ultima parte dell'emendamento proposto all'art. 4 dall'Ufficio Centrale. Quindi io posso abbandonare anche la seconda parte del mio emendamento, ben lieto però se lo averlo io fin qui mantenuto abbia potuto contribuire a chiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra il caso primo, non preveduto, e che io mi era fatto lecito di indicare.

Finalmente nel terzo comma del mio emendamento ho proposto di ripetere in questa legge una disposizione che rimaneva quasi perduta fra parecchie altre relative alle nomine dei maestri elementari, le quali formano l'art. 3 della legge del 9 luglio 1876, e che ora si verrebbero ad abrogare.

Era uno scopo di chiarezza che mi muoveva a fare tale proposta.

Con molta ragione il Senatore Saracco ha detto in questa discussione, che, anche nel presente progetto di legge, con la solita formula generale: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie » si lasciava sussistere una grandissima dubbiezza circa il valore che conservavano parecchie disposizioni della legge del 1876. Or bene in quella legge si trovano solamente quattro articoli.

Il primo, il secondo ed il quarto trattano della misura degli stipendi, e di chi li deve pagare.

Il terzo comprende due ordini di disposizioni. Le une si riferiscono al tempo per il quale il maestro dura in ufficio, ed a questa disposizione evidentemente si sostituisce la legge attuale. Le altre riguardano la condizione di età per la nomina dei maestri comunali, nè riesce chiaro in quale parte esse siano conservate ed in quale abrogate.

Tutto ciò che può contribuire alla chiarezza di una legge che deve essere interpretata ed

applicata anche nei più piccoli Comuni del regno mi pare sia da non trascurarsi.

Ma sopra questa terza parte del mio emendamento io non oso insistere, perchè comprendo che contro la mia proposta taluno potrebbe argomentare della nessuna convenienza d'introdurre in questa legge che solleva già tante questioni, una difficoltà di più, mentre la legge del 1876 questa difficoltà ha già bene o male troncata e risolta.

Se non che io vorrei, in relazione con la terza parte del mio emendamento, domandare al signor Ministro se, a parer suo, le disposizioni della legge del 1876, riguardanti le condizioni di età per la nomina dei maestri, rimarranno in vigore anche dopo che il progetto in discussione sia divenuto legge. È bene si dichiari qui autorevolmente quali fra le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge del 1876 siano mantenute e quali invece abrogate.

Prego pertanto il signor Ministro di voler dare al Senato una spiegazione, che chiarisca questo punto. E siccome suppongo, che egli sarà tanto cortese da non negarci una sua dichiarazione al riguardo, così io mi farò anche più ardito chiedendogli di volere ammettere un emendamento che proporrò quando verrà in discussione l'articolo, e che sarà diretto ad autorizzare il Governo a pubblicare in testo unico insieme alla legge che discutiamo, anche le disposizioni della legge del 9 luglio 1876, che non restano abrogate.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro aderisce a questi emendamenti proposti dal signor Senatore Tornielli?

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Cominciando dall'ultimo, risponderò all'interrogazione dell'onorevole Presidente, il quale mi chiede se io aderisca, oppure no, all'emendamento proposto dall'onorevole Tornielli. Il Senatore Tornielli con chiara intelligenza in questa questione, ha spiegato i vari commi del suo emendamento, ma poi, tenendo conto dello stato presente della discussione, ha dichiarato che non avrebbe insistito. Si è poi riservato di sentire dal Ministro una risposta ad una sua interrogazione, la quale nasce appunto dalla disposizione in cui egli sarebbe di sopprimere

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

anche il terzo comma dell'emendamento da lui proposto all'articolo quarto.

Il terzo comma dell'articolo quarto richiama una prescrizione che è nella legge del 1876, e riguarda l'età in cui il maestro possa essere definitivamente nominato. Egli desidera di sapere, quello che può essere per alcuni incertezza, quante parti si conservino, quante si scartino dalla legge del 1876 e se questo, che è uno dei commi dell'articolo 3, sia mantenuto.

Io debbo all'onorevole Tornielli rispondere che la disposizione di quella legge essenzialmente deve essere mantenuta.

L'analisi da esso fatta della legge del 1876 è giusta.

L'articolo 1 riguarda la misura degli stipendi. L'articolo 2 dà obbligo al Governo di far conoscere quali sono e quanti i Comuni sussidiati. L'articolo 4 fa una facilitazione per lo stipendio e la durata nel servizio a danno invero di quei tali i quali non hanno ancora i ventidue anni e tuttavia insegnano, cosicchè della legge del 1876 la parte che è abrogata in qualche maniera dalle modificazioni portate dalla legge che ora si discute, sta appunto nell'articolo 3.

Ora nell'articolo 3 le parti che sono corrette dalla proposta di legge sono il comma primo, il comma secondo, il comma terzo. Il quarto, il quinto, il sesto, rimangono, perchè considerano uno stato di cose particolare, cioè considerano i maestri i quali non hanno ancora raggiunta l'età di 22 anni.

Quindi è evidente che questa parte debbe essere mantenuta, nè fra le disposizioni approvate del progetto di legge che si discute, ve n'ha alcuna che intenda mutare questo stato di cose.

Io poi ringrazio l'onor. Senatore per l'opportuna osservazione fatta da lui che occorrerebbe di stampare in un testo unico gli articoli della legge nuova e della vecchia.

E poichè ho la parola, io dovrei dire dei diversi emendamenti i quali sono sottoposti al giudizio del Senato.

Quello dell'onorevole Senatore Auriti non è che una scrittura più chiara del primitivo articolo del progetto di legge ministeriale. Sono bensì da considerarsi gli emendamenti dell'onorevole Senatore Moleschott, dell'onorevole Tornielli, del quale già ho discusso e dell'onorevole Vitelleschi. Per chiarire il mio pensiero, io

noterò la sostanza che si intende modificare con questi vari emendamenti.

Il progetto di legge, così nella prima redazione dell'articolo 4, come nella seconda, intendeva questo: che il periodo di prova, se fatto bene; fruttasse perchè il maestro fosse confermato in posto. Questo era ciò che il Ministro e la maggioranza dell'Ufficio Centrale avevano accettato.

Da questo principio non si discordano punto gli emendamenti dell'onorevole Senatore Tornielli e dell'onorevole Moleschott. Cosicchè, allorquando si riconosce che il periodo di prova non può essere inefficace per la futura condotta del maestro, io dichiaro che mi posso molto facilmente accordare sulla lunghezza di tempo maggiore o minore che si voglia dare a questo periodo di prova.

Ma gli emendamenti riguardano anche un altro aspetto della questione che importa chiarire. L'emendamento dell'onorevole Senatore Tornielli fa evidente il caso in cui la prova non si compia nel medesimo Comune, e non sia stata susseguita da una conferma. A questo medesimo concetto s'ispira un nuovo emendamento presentato dall'Ufficio Centrale.

Anche qui non avrei nessuna ragione di dissentire. È evidente che la prova fatta da un maestro in un luogo non è guarentigia per un altro Comune che debba prendere lo stesso maestro. Perciò sono le due proposte, molto ragionevoli e giuste, le quali non pesano in nessuna maniera sulle condizioni del maestro, che, facendo buona prova, può in un luogo o in un altro ottenere la stabilità del suo posto sia per sessennii, sia per decennii, sia a vita.

L'emendamento dell'onorevole Senatore Vitelleschi si accorda col nuovo emendamento dell'Ufficio Centrale; e si distacca duramente da ciò che io ho detto. Il periodo di prova non ha effetto. « Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova. Quando sei mesi prima di spirare questo giorno non sia stato licenziato, s'intende nominato per un sessennio ». Ma non ci è nulla che lo assicuri, se fa bene in quel biennio o in quei 18 mesi, come osservava argutamente il Senatore Vitelleschi, non vi è nulla che lo assicuri che resterà in uffizio.

Ora io sono in quella condizione in cui qualche volta si trovano molti uomini. Non voglio

esagerare l'importanza di questa variazione, perchè evidentemente due anni di prova non sono una gran cosa; eppure mi pare che per la vita di nessuno debbano proprio essere passati invano, nè procurare merito di sorta. Questo a me pare forte, e dico: volete invece di due cinque anni? Volete una prova più lunga? Va bene. Ma una prova inefficace, la quale non ha che il silenzio di una licenza data sei mesi innanzi, mi pare proprio che non risponda alla buona volontà manifestata di assicurare in qualche modo la carriera del maestro.

È vero che dalla lettura che dell'emendamento suo ha fatto l'Ufficio Centrale, mi pare si porti non una nuova guarentigia ma si prolunghi e si faccia definitiva la durata in servizio, nè io nego la importanza di tale concessione.

* Di più in esso si dice che la deliberazione del Consiglio comunale, per la quale si licenzia il maestro, debba essere motivata. È qualche cosa. Con questo dovere imposto al Comune di dire le ragioni del licenziamento, certo si tempera l'impressione che potrebbe fare, e fa l'assoluta facoltà di licenziamento; ma vorrei sentire quale effetto può uscirne da questa motivazione. Sarà permesso appellarsi? I motivi di tale deliberazione potranno essere portati innanzi al Consiglio provinciale scolastico?

In questo caso io accetto, lieto di mettermi d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Se no, davvero mi pare troppo poco, e mi pare che il ritorno che ha fatto sopra di sé la maggioranza dell'Ufficio Centrale sia stato più forte che non poteva certo prevedersi dopo i discorsi che noi abbiamo inteso. Imperocchè il solo che entri in quest'ordine d'idee, sarebbe l'emendamento dell'onorevole Vitelleschi, il quale insomma quando avesse avuto certe guarentigie all'art. 7, se bene ricordo il suo notevole discorso, non avrebbe fatto una grossa questione, neanche sull'emendamento proposto dal Ministro. Così, almeno, mi pare che egli dicesse. Di più il suo emendamento mi pare un tantino più mite, perchè non dice: *non sarà eletto*; ma vuole limitare solo il tempo e la durata dell'elezione.

L'onorevole Senatore dice: « dopo un biennio di prova il maestro non potrà essere nominato che per un sessennio. Cosicché appare, secondo il concetto dell'onorevole Vitelleschi,

che sia troppo breve il biennio di prova. Contro questa brevità ci è una sicurezza nel non permettere al Comune di nominare, per un tempo più lungo che non sia il sessennio, il maestro. Per tal modo l'onorevole Vitelleschi, il quale dopo concede la nomina a vita, giudica e domanda prima di dare al Comune questa facoltà, e al maestro questo vantaggio, otto anni di prova. Orbene, se anche lì il biennio è senza effetto, tuttavia suppone una conferma, e la limita solo perchè la prova sia prolungata.

Io pregherei l'Ufficio Centrale a riconsiderare la proposta che egli fa. E come opportunamente l'onorevole Senatore Tornielli ha ricordato non solo che le transazioni molte volte si cambiano in transizioni.....

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.....

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*..... Così io pregherei l'Ufficio Centrale a voler fare un passo ancora, e poichè si trova che la via di riconoscere che una licenza così arbitraria non possa essere data senza essere motivata; poichè si può intendere, e si deve, che i motivi siano buoni; io vorrei che ci fosse un qualche effetto di questa licenza, di questa attestazione del Comune. Io vorrei, in altre parole, che il maestro non si dovesse tenere quel pezzo di carta che lo loda o lo biasima, che lodandolo non gli fa alcun bene, e che biasimandolo gli fa enorme danno. Bisognerebbe che questa carta avesse un valore, e in questo caso io che, ho detto, non esagero a favore del maestro l'importanza di entrare due o tre anni prima stabilmente in conferma, mi potrei accostare all'avviso dell'Ufficio Centrale, e tanto più volentieri se coll'accostarmi io sperassi di avere l'accordo di tutto l'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale, devo dar lettura di qualche emendamento proposto dall'Ufficio stesso.

Art. 4. « Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, si intenderà nominato per un sessennio ».

« Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio dietro le

ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita ».

« Il tempo di prova sarà esteso ad un quadriennio..... ».

E qui l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento: « Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni oppure di un solo per volontà del comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intero biennio, o non vi attende la conferma ».

Vi è poi un nuovo alinea che si aggiunge, ed è il seguente: « Il verbale di licenziamento quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova dovrà essere motivato ».

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. A me pare che la divergenza tra la redazione ultima proposta dall'Ufficio Centrale e quella proposta dall'onorevole Ministro non sia molta, e mi spiego.

Nell'emendamento che egli propose nella precedente seduta all'articolo quarto diceva:

« Il maestro il quale abbia nel Comune medesimo compiuto lodevolmente od il biennio di prova od un sessennio, sarà nominato e confermato per un sessennio e così di seguito, e potrà essere anche nominato a vita ».

Ora l'Ufficio Centrale si è preoccupato di un caso che qui non apparisce, almeno esplicitamente. L'Ufficio Centrale ha considerato cioè che il primo biennio di prova sia fatto in un Comune, e che dopo quel biennio il maestro sia stato licenziato, che quindi si presenti tra i concorrenti per un posto in altro Comune.

Ora noi ci ponemmo il seguente quesito:

Quando un maestro che ha compiuto un biennio dopo la prima nomina in un Comune, non è in quello mantenuto, perchè non ottiene la conferma, in questo caso il biennio che egli ha compiuto vale o non vale? Allora egli presentandosi in un altro Comune sarà addirittura nominato per un sessennio obbligatorio, oppure dovrà anche in questo Comune dare una prova della propria attitudine e della propria moralità?

Ora siccome in una precedente redazione quella del progetto votato dalla Camera elettiva, anche il signor Ministro conveniva che il tempo della prova poteva essere esteso non solo a due

anni, ma fino ad un quinquennio; così l'Ufficio Centrale credette di poter contemplare esplicitamente questo caso del maestro, che dopo il primo biennio venga eletto in altro Comune; in quest'altro Comune non abbia stretto obbligo di fare un altro biennio, giacchè se il Comune lo crede, può ridurre la prova ad un solo anno; e perciò si è da noi ultimamente proposta quest'altra dizione:

« Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni oppure di un solo per volontà del Comune che lo nomina ».

Ed a dare poi qualche guarentigia al maestro per il licenziamento anche nel primo biennio si è introdotto quell'ultimo comma dove si dice che il Comune che licenzia un maestro dopo i 18 mesi di prima prova, dovrà esporre in un certificato le ragioni del licenziamento; poichè questo certificato per più casi in cui il licenziamento è suggerito soltanto da considerazioni locali, formerebbe un titolo opportuno ad esser prodotto dal maestro stesso nel secondo concorso al quale egli si presenterà.

Noi dunque non abbiamo creduto di modificare l'articolo a danno del maestro ma anzi abbiamo inteso di chiarirlo, per il caso in cui non in un solo Comune ma in più di un Comune abbia compiuto il periodo di prova, dicendo che questo periodo di prova nel suo insieme non può oltrepassare i quattro anni e può essere ridotto a tre ed anche a due qualora nel secondo Comune si trovi i titoli del maestro abbastanza buoni.

Infine io non iscorgo in questo una grande differenza tra il nostro emendamento e quello proposto dall'onorevole Ministro, dal quale ci aspettiamo qualche ulteriore schiarimento e specialmente riguardo al caso che noi abbiamo preso di mira.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io non posso dire di non avere scorta la difficoltà che presenta il nuovo emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

In esso il maestro per il primo biennio non ha nessuna guarentigia.

Questo è l'emendamento accettato, e in compenso del medesimo si accorda al maestro dopo il sessennio la nomina a vita.

Non vi è dubbio che vi sono....

Senatore SARACCO. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO.... due correnti in senso opposto.

C'è chi crede di guarentire l'istruzione elementare dando molte attribuzioni ai Comuni. C'è chi crede di guarentire l'istruzione elementare guarentendo il maestro per mezzo del Consiglio provinciale scolastico. Tra queste due correnti si è cercata una conciliazione, e questa si troverebbe in questo emendamento, che non rappresenta altro se non che: coloro i quali avrebbero voluto una maggiore libertà del Comune, nel licenziare i maestri rinunziano a questa libertà, scorso il biennio; ma prima del biennio, no, non intendono rinunziare.

Dunque l'emendamento è un compromesso, se voi volete tra due opposte opinioni che si incontrano in questo argomento: il maestro però nel primo biennio non ha nessuna guarentigia all'infuori di questa, che il Comune nel licenziarlo dovrebbe esporre i motivi del licenziamento, motivi che non saranno sottoposti a nessuna autorità superiore.

L'esposizione dei motivi non dà altra guarentigia che quella dell'opinione pubblica, che naturalmente potrebbe giudicare che il Comune ha commesso un atto ingiusto.

Da mia parte, avrei preferito che una sicura guarentigia dovesse essere data anche dopo il primo biennio; ma su di questo non si è raccolta una vera maggioranza, perchè, badi il signor Ministro, la Commissione è in numero pari. Ma neanche poi siamo due e due; giacchè il mio Collega ha creduto che con questa concessione che si faceva al Comune nel primo biennio, si potesse invece ottenere l'unanimità dei suffragi nell'altra concessione di fare la nomina definitiva dopo il sessennio.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non mi propongo certamente di recare innanzi al Senato una seconda edizione delle discussioni avvenute in seno all'Ufficio Centrale, ma a me basta mettere in sodo, che la nuova formola presentata, e svolta dall'onorevole Relatore, ottenne il suffragio favorevole della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Entro adesso, per poco, a ragionare di questa proposta, piuttosto per considerazioni per-

sonali, anzichè io creda necessarie nuove spiegazioni, dopo quello che ne ha detto l'egregio Relatore.

L'onorevole Ministro ha detto testè, che, dai discorsi pronunziati intorno a questo articolo, egli non si aspettava, che l'Ufficio Centrale sarebbe andato così oltre, fino a discostarsi profondamente dalla prima redazione. La cosa potrà esser vera per altri, ma non al certo per me.

Io lo prego a ricordare, che la prima volta che ho avuto l'onore di prendere la parola sopra questo progetto di legge, ho espresso opinioni anche più radicali di quelle che si vedono espresse nell'emendamento sottoposto attualmente alle deliberazioni del Senato. Mio avviso era, che convenisse rimanere nei termini della legge del 1876, e se adesso io mi acconcio a votare l'articolo della legge come venne emendato, ciò vuol dire che sono ritornato sopra i miei passi, e che invece di insistere nella proposta precedente, ho indietreggiato alquanto, per veder modo di andare d'accordo sopra una nuova redazione che giunga a raccogliere l'approvazione del Senato.

Vediamo piuttosto, quale sia il significato di questo emendamento che la maggioranza dell'Ufficio Centrale sottopone al giudizio del Senato. Già l'egregio Relatore ne ha con lucida parola spiegato il concetto; pur tuttavia non dispiacerà, che io ne dica ancora qualche altra parola.

Secondo la nuova proposta dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, il maestro che ottiene il certificato di lodevole esercizio nel medesimo Comune, ha diritto, dopo un biennio di prova, ad ottenere la nomina per un sessennio. Questa formola, sia detto di passaggio, è incompleta, poichè non provvede al caso in cui il maestro abbia compiuto il biennio di prova in due Comuni diversi, e però sarebbe già da preferire l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, siccome quello che contempla l'uno e l'altro caso, e stabilisce la durata del tempo di prova in relazione al servizio prestato dal maestro in uno od in diversi Comuni. Ma la proposta del Governo, lodevole a parer nostro, in confronto dell'articolo adottato dall'altra Camera, perchè limita il periodo di prova da cinque a soli due anni, si scosta troppo, nella sua disposizione sostanziale, dalla

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

legge 9 luglio 1876, e dall'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, perchè possa raccogliere il voto favorevole di coloro, che vedono in questa legge una manifesta violazione dei diritti che appartengono al Comune. Il punto che separa l'Ufficio Centrale dal Ministro è adunque questo, che dopo il biennio di prova noi vogliamo che il Comune sia libero di nominarlo, oppure no: laddove il Ministro riconosce al maestro il diritto alla nomina definitiva, quando dopo il biennio il medesimo abbia ottenuto il certificato di lodevole esercizio. Nelle rimanenti parti, il concetto in sé stesso, anzi, la formola dell'Ufficio Centrale avrà per effetto di assicurare ancor meglio la stabilità e la inamovibilità del maestro, perchè nel sistema del Ministro, il Comune può solamente dopo un sessennio di servizio nominare il maestro a vita, ed invece l'Ufficio Centrale propone che dopo un solo biennio la nomina possa ad arbitrio del Comune essere fatta a vita.

Ma se in tal parte noi siamo andati molto al di là di quello che proponeva il Ministro, non possiamo rinunziare al nostro convincimento, che non si possa senza ingiuria ricusare il diritto al Comune di pronunciarsi liberamente intorno alla convenienza di confermare il maestro in ufficio dopo due anni di esperimento, ovvero di quattro, se questi abbia passato il periodo di prova in diversi Comuni.

Questo provvedimento non incontra il gradimento dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, perchè, a suo avviso, non offre sufficienti garanzie al maestro, il quale, dopo il primo biennio, può essere facilmente licenziato. È molto, diceva egli, se il Comune gli rilascerà una dichiarazione che dica le ragioni per le quali il Consiglio comunale non avrà creduto di confermarlo in ufficio; ma di questo documento il povero maestro non saprà farne suo pro, imperocchè egli si guarderà bene di farne uso, se il Comune lo accusa, e la buona testimonianza sarà sterile di effetto. Lasciate almeno, così concludeva l'onorevole Ministro, che la deliberazione del licenziamento sia sottoposta all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale ed in questo caso si potrà stabilire l'accordo fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Nè io meraviglierei certamente, che quando

il verbale del licenziamento dovesse riportare l'approvazione del Consiglio scolastico, anche l'onorevole Ministro si accostasse all'emendamento dell'Ufficio Centrale, giacchè il Comune si troverebbe collocato sotto la tutela dell'autorità scolastica provinciale; ma è chiaro che noi non possiamo accettare quest'aggiunta, senza restituire con una mano la facoltà che ci siamo proposti di rivendicare coll'altra.

Credo poi, che non sia senza vantaggio per il maestro l'obbligo imposto ai Comuni di spiegare i motivi del licenziamento. Se questi motivi non saranno onorevoli per la persona del maestro, il verbale rimarrà negli archivi del Comune; ma quando le ragioni del congedo prendano origine da considerazioni locali, ovvero di altro ordine, estranee alla persona del maestro, ed il Comune riconosca di dovergli rilasciare un certificato di lodevole servizio, è facile intendere che questo documento potrà essere invocato con frutto dal maestro, comunque licenziato dopo il periodo di prova, quando gli avvenga di chiedere servizio in un altro Comune. Noi abbiamo considerato, che la condizione di questo maestro merita qualche riguardo sebbene questi fatti si ripetano giornalmente, e ci siamo ingegnati a trovare una formola, che salvi l'onorabilità del maestro licenziato, quando la licenza non abbia preso origine da fatti che lo possano personalmente colpire.

Una parola ancora sulla sostanza stessa dell'articolo suggerito dal signor Ministro, che se non erro è oggimai arrivato alla sua quinta edizione ufficiale. A me sembrò, che nel sistema del Governo, il maestro sarebbe sempre inamovibile a grado dell'autorità scolastica provinciale, senza che il Comune ci abbia poco, o nulla a vedere.

Infatti, quando sia scorso il biennio di prova, (poichè il signor Ministro che prima voleva un quinquennio, si contenta dello esperimento di un solo biennio) il maestro che abbia conseguito l'attestato del lodevole esercizio si troverà nominato per un sessennio, e via via per altri sessenni, od anche a vita; e di qui appare manifestamente, che la inamovibilità del maestro è assicurata nel momento stesso che riceve la nomina, solo che gli riesca di ottenere nei diversi periodi l'attestato di lode-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

vole esercizio per parte dell'autorità scolastica provinciale:

È un provvedimento, che reputiamo eccessivo.

Noi vogliamo andare anche più innanzi, che non vuole, o almeno non mostra di volere l'onorevole Ministro nell'assicurare la stabilità dell'ufficio al maestro elementare, che durante il biennio di prova seppe procacciarsi la benevolenza del Comune, onde il medesimo si trova indotto a nominarlo per un sessennio; noi vogliamo che questo maestro nominato per un sessennio, il quale per il corso di otto anni rese buoni ed utili servizi alla scuola, ottenga il premio della conferma a vita, e senza essere condannato ad una condizione d'incertezza di sessennio in sessennio, sia fatto sicuro del proprio avvenire: ma non sapremmo consentire, che al Comune venisse tolta ogni ingerenza nell'atto che deve decidere della conferma del maestro dopo il biennio di prova. Da una parte adunque la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è accostata all'emendamento presentato dall'onorevole Ministro, dall'altra siamo andati più in là, giacché abbiamo riconosciuto ai comuni la facoltà di nominare a vita i loro maestri, purchè siano liberi del loro voto, e non sieno vincolati al giudizio dell'autorità scolastica provinciale.

Dimostrati così, quali sono i nostri intendimenti, e come il nostro articolo provvegga, senza offesa dell'autonomia comunale, a garantire egregiamente la stabilità dell'ufficio al maestro elementare, il quale sappia procacciarsi la benevolenza dell'autorità comunale; ricordando ancora una volta il detto dell'onorevole Vitelleschi, che in politica, come in amministrazione non si deve stare sul tirato, io vorrei sperare, che l'onorevole Ministro si risolva ad accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e che il Senato lo voglia onorare della sua approvazione.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Lascio da parte il numero delle edizioni a cui è pervenuto questo progetto di legge. Consistendo la questione nel cercare di concordare due opinioni non facilmente concordabili; ed essendo interesse mio di vedere che le parti sostanziali, le quali sono sempre rimaste le stesse, tali per-

severine, io non mi meraviglio delle variazioni che possa portare l'Ufficio Centrale; e l'Ufficio Centrale e il Senato non si maraviglieranno delle concessioni che io possa fare. E così rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale chiedeva il mio parere sopra una parte dell'emendamento, cioè sul terzo comma dell'articolo emendato dall'Ufficio Centrale, io dichiaro che lo accetto. Questa è un'aggiunta alla legge del 1876 nella quale si proponeva che dopo il biennio di prova lodevole il maestro venisse confermato per un sessennio, ma nel medesimo Comune. Era dunque utile considerare il caso in cui un maestro per qualsiasi motivo non potesse compiere con la legittima soddisfazione dei comuni il suo periodo di prova. Quindi questo terzo comma sta a suo posto quando sia aggiunto all'art. 4 e il tempo di prova in ultima ragione potrà estendersi a un quadriennio o potrà scendere a un triennio.

Questa proposizione adunque si può aggiungere. Però io avrei amato che l'onorevole Senatore Saracco, a cui sono grato dei molti passi fatti per buono amore di concordia, avesse considerato la seguente condizione di cose e me le avesse chiarite.

Il maestro serve per un periodo biennale in un Comune. Il Comune lo licenzia. Ora non si sa se sia merito o demerito del maestro, ma il fatto è questo, che il maestro è licenziato. Il maestro va in un altro Comune e gli capita la stessa cosa.

Ebbi già occasione di dirlo altre volte, e mi spiace ripeterlo. Pur troppo, molti Comuni speculano su questo periodo biennale. Questo periodo biennale non assicura il maestro. E la ragione è chiara: ai Comuni dispiace di legarsi. Colla legge del 1876, colla quale non vi era un obbligo di confermare l'insegnante dopo il biennio, evitavano il sessennio per la sola ragione di restare liberi da ogni sorta d'impegno, nè oso dire che fosse per vantaggiare l'insegnamento.

Sono questi i Comuni verso i quali bisogna principalmente tutelare i maestri. Qual è dunque la condizione di questo maestro, il quale ha fatto il suo periodo biennale in un Comune e poi in un altro senza esser nominato definitivamente?

Che diritti, che doveri gli provengono, io non lo veggo; perchè dove vedessi qualche cosa che desse una certa guarentigia che avendo fatto

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

bene cessasse questa peregrinazione da un Comune all'altro, potrei anche consentire...

Senatore SARACCO. Domando la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.
...e consentirei, purchè io ci vedessi qualcosa che potesse dare miglior valore a quelle deliberazioni motivate pel licenziamento il quale dove potesse seguitare o parere di restare nell'arbitrio del Comune, punto non guarirebbe questa che è la piaga maggiore.

Imperocchè, se questa legge avesse dovuto liberissimamente pensarsi, non sarebbe stata che di un articolo solo, il quale avesse governato il licenziamento del maestro, stabilendo guarentigie per l'una parte e per l'altra.

Ora questo maestro licenziato che ha servito due o quattro anni o che potrà servirne di più, perchè non vorrà mica rinunciare a fare il maestro, non avrà a suo vantaggio altro che deliberazioni motivate, delle quali non si potrà servire utilmente. Così che, se io ci vedessi un'utilità, un mezzo di far valere tale deliberazione, che potesse essere presa in qualche esame e tenuta in qualche buon conto, io molto più facilmente potrei consentire con l'Ufficio Centrale; ma in questa incertezza davvero io rimango esitante, perchè noi gettiamo lo sgomento nell'animo del maestro proprio in sul principio della carriera sua. Ora, quando al principiare di una carriera voi non sapete di acquistarvi il menomo diritto, da quello in fuori di poter avere un attestato che se pure lodevole, non vi serve, evidentemente si resta impacciati ed incomincia quel vizio del carattere cui bene accennava fra tutti gli altri oratori anche nella seduta d'oggi l'onorevole Senatore Tornielli. Il maestro diventerà un intrigante perchè avrà bisogno di ottenere la conferma dei sei anni, trapassata la quale egli si troverà sicuro.

Quanto al resto, io lo riconosco, l'Ufficio Centrale è andato più in là che a me pareva non fosse per arrivare; imperocchè dopo il sessennio, che val quanto dire dopo otto anni di lodevole servizio, il maestro può essere confermato a vita. Io aveva una grande guarentigia nell'attestato di lodevole servizio; per me ciò era un grande pungolo, perchè il maestro durante tutta la sua vita si comportasse bene.

La facilità per cui e ispettori scolastici e sindaci possono chiamare l'attenzione del Consi-

glio scolastico provinciale sopra l'opera del maestro, era una buona malleveria che la legge offriva ai Comuni, i quali veramente non erano tagliati fuori e messi da parte, perchè ogni attestato scolastico non può essere rilasciato senza che sia sentito il Comune; il quale avendo poi per parte sua, colla legislazione attuale e per mezzo del sindaco, la facoltà di dare degli avvertimenti, evidentemente non si può dire che molta e legittima ingerenza gli fosse negata.

Ad ogni modo a me apparisce questo: che un maestro uscito da un periodo biennale senza conferma può entrare in un altro Comune ed uscirne ancora, e così può seguitare per parecchio tempo, senza che per lui sorga un diritto di sorta. E questo sarebbe troppo duro. Ma se invece io potessi vedere che quella deliberazione motivata del Consiglio comunale per cui il maestro è licenziato avesse efficacia per garantire la sua carriera, io ringraziando, accetterei anche questa parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione non è ben chiaro sopra il significato dell'articolo preparato dall'Ufficio Centrale, che gli par dubbio, ed oscuro. Quale sarà, domanda egli, la condizione del maestro, che in fine del biennio non abbia ottenuto la conferma? Che sarà poi di questo maestro, quando al termine di un secondo biennio di servizio in altro Comune, non ottenga nemmeno di essere confermato in ufficio?

A me pare, che la proposta dell'Ufficio Centrale non lasci addietro veruna di queste dubbiezze. Il nostro pensiero crediamo averlo espresso chiaramente, quando abbiamo detto, che il tempo di prova deve essere di quattro anni, se il maestro non ottenne la nomina effettiva nel Comune dove ha fatto il biennio di esperimento. Se avvenga pertanto, che questo maestro ottenga la nomina quando abbia compiuto quattro anni di prova in diversi Comuni si intenderà nominato per sei anni. Questo è il concetto a cui si è ispirata la maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma se per avventura non fosse spiegato con sufficiente chiarezza, noi siamo perfettamente disposti ad accogliere quelle modificazioni, che il signor Ministro, od altri intendesse di proporre.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

Ma per noi la cosa è chiarissima; quando al termine del biennio di prova il maestro non ottiene la conferma nel medesimo Comune, pensiamo che debba ricominciare la prova per altri due anni, ed eventualmente per un solo anno, quando il Comune che lo nomina al termine di questo terzo anno, crede di potergli conferire definitivamente l'ufficio per un sessennio. Ma in tutti i casi, ossia che il maestro per elezione propria passi nei quattro anni da uno ad un altro Comune, oppure non ottenga la nomina definitiva in nessuno dei Comuni dove ha prestato servizio, noi crediamo, che dovunque venga eletto dopo il quadriennio di prova, questa prima nomina debba vincolare il Comune per sei anni.

Giacchè ho la parola, risponderò ancora ad una obbiezione che venne rivolta contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Il maestro elementare, diceva l'onorevole Ministro, vuole essere confortato in principio della sua carriera. Egli è di lì che deve pigliare le mosse per diventare un buon maestro ed affezionarsi alla scuola: epperò non è buono il sistema che mette il giovane maestro alla discrezione dell'autorità comunale.

Siamo anche noi perfettamente dell'avviso dell'onorevole Ministro, ma è appunto per ciò che a questo maestro novellino noi dimandiamo di vegliare sopra la sua condotta dove incomincia la sua carriera; imperciocchè non è da dubitare che quand'esso si mostri compreso di buona volontà, ed acquisti il nome di buono e diligente maestro, può essere sicuro che nove volte sopra dieci otterrà la nomina definitiva in quel comune, dove avrà fatto il suo lodevole esperimento.

Finora ho inteso dire, che bisogna prendere delle misure di precauzione contro i Comuni, i quali per capriccio o bizzie personali licenziano volentieri i loro maestri. Io non credo fondate queste accuse, e poi non mi par giusto girare un processo d'intenzione a tutti i Comuni italiani, che si vedrebbero coinvolti in un medesimo trattamento. Domando piuttosto, se non sia cosa enorme ricusare ad un Comune la facoltà di licenziare il suo maestro, allorchè questi nel primo biennio d'esercizio non abbia dimostrato sufficiente attitudine: quando è saputo, che dopo la nomina sessennale, scompare l'ingerenza del Comune, ed il maestro diventa

inamovibile per solo piacere dell'autorità scolastica provinciale!

Nè saprei consentire col signor Ministro, che quanto meno giovi ritoccare l'ultimo comma dell'articolo. È chiaro, che laddove la deliberazione con la quale il Comune licenzia il maestro venisse sottoposta al beneplacito del Consiglio Scolastico Provinciale, tanto varrebbe togliere al Comune qualunque ingerenza per deferirla ad un Corpo, spesso incompetente, e punto in grado di profferire un giudizio spassionato e sicuro. Per altro verso, persisto a credere, che non sia per essere vuota di utile effetto la disposizione, che impone l'obbligo ai Comuni di dichiarare le ragioni del licenziamento, imperocchè, verificandosi il caso in cui questo abbia luogo per fatti indipendenti dalla condotta e dall'attitudine del maestro, il medesimo potrà giovare utilmente di questo documento quando faccia capo altrove, per ottenere la nomina definitiva.

Conchiudo, esprimendo la speranza che l'onorevole Ministro terrà conto della grande arrendevolezza, di cui ha fatto prova in questa discussione l'Ufficio Centrale, e consentirà ad accettare l'emendamento che lascia salvo il principio della legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola su questo articolo quarto passeremo alla votazione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Voglio solamente dire al Senato, affinchè non sembri che abbia preso la parola in un momento in cui mi sentissi particolarmente eccitato, che io ritiro il mio emendamento dopo le cose che ho sentito profferire, sia dall'Ufficio Centrale che dall'onorevole Ministro.

Mi duole che non siamo interamente di accordo; ma ad ogni modo dall'una e dall'altra parte, soprattutto dall'Ufficio Centrale parmi si sia fatto un progresso così cospicuo che io debbo dichiararmi non solo contento ma riconoscente.

PRESIDENTE. Vi sono ancora delle proposte di emendamenti dei signori Senatori Auriti e Vitelleschi.

Il signor Senatore Auriti ha la parola per svolgere quello da lui presentato.

Senatore AURITI. Io ritirai il mio emendamento, il quale non era, secondo me, che una più chiara

redazione del primitivo concetto dell'articolo 4; adesso la discussione si è tanto avviata in riforme sostanziali (alle quali io non aveva preso parte nella discussione) che non credo opportuno di insistere.

PRESIDENTE. Vuole il signor Senatore Vitelleschi dir qualche cosa riguardo al suo emendamento?

Senatore VITELLESCHI. Io ritiro il mio emendamento a quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora non abbiamo più che due emendamenti: quello del signor Ministro e quello dell'Ufficio Centrale.

Leggò l'emendamento presentato dal signor Ministro:

Art. 4.

« Il maestro il quale abbia nel Comune medesimo compiuto lodevolmente o il biennio di prova o un sessennio, sarà nominato o confermato per un sessennio e così di seguito, e potrà essere anche nominato a vita.

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale ».

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è il seguente:

« Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo Comune.

« Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intenderà nominato per un sessennio.

« Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita.

« Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni, oppure di un solo, per volontà del Comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo Comune durante l'intero biennio, o non vi ottenne la conferma.

« Il verbale di licenziamento, quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovrà essere motivato ».

Io per ordine di precedenza di presentazione porrò prima ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Permetta l'onorevole Presidente una semplice spiegazione.

L'Ufficio Centrale ha proposto di sostituire al primo suo emendamento un'altra proposta, ossia di aggiungere un'altra causa di licenziamento, con le parole seguenti: « Per le stesse cause riferite nell'art. 106, della legge 13 novembre 1859 ».

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Per semplificare la questione io, sebbene non troppo volentieri, mi unisco all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

Rileggo l'articolo 4 modificato dall'Ufficio Centrale.

(V. sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 5.

Il maestro, riguardo al quale non sia verificato alcuno dei casi per cui può essere licenziato, avrà diritto alla conferma.

La prima conferma sarà per quindici anni; la seconda a vita.

Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Mi permetto di fare osservare che l'art. 5 già nelle proposte presentate al signor Ministro come emendamento, è ridotto tal quale fu accettato anche negli emendamenti proposti all'articolo stesso dall'Ufficio Centrale; cosicchè vi è la soppressione dei primi due comma, i quali non hanno più ragione di essere, dopo quanto si è dichiarato nell'articolo 3. Viene modificato un po' anche il terzo comma di buon accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale, i quali presentano l'articolo 5 in questo modo:

Art. 5.

« Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvato dal R. Ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

« Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge ».

L'Ufficio Centrale ed il Ministro, come vede il Senato sono perfettamente d'accordo.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Ho domandato la parola soltanto per dire che, essendosi nell'emendamento ultimamente letto dall'Ufficio Centrale, tenuto conto delle ragioni che mi avevano indotto a proporre anch'io un emendamento all'art. 5; questo mio emendamento deve considerarsi come ritirato.

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 5.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 5.

« Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. Ispettore scolastico, essere

mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

« Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge ».

(Approvato).

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. L'articolo 6, siccome venne emendato dall'Ufficio Centrale suona nel modo seguente:

« I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai comuni, e, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime ».

Nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale dopo la parola « scuole » si è aggiunta l'altra « elementari » per togliere qualunque dubbio imperocchè sotto il titolo di scuole non obbligatorie si comprendono alcune scuole appartenenti all'istruzione secondaria, altre dell'istruzione primaria, ed eziandio degli asili d'infanzia.

L'Ufficio Centrale poi propone la soppressione degli ultimi due comma dell'articolo proposto dall'onorevole Ministro, perchè mentre nel primo comma di esso si contemplan le scuole non obbligatorie, nel secondo e terzo invece parlasi delle obbligatorie, e si stabiliscono dei titoli di preferenza per la scelta dei maestri a queste ultime. Ora tali titoli di preferenza, come, ad esempio quello dell'anzianità e quello di avere la patente d'una scuola normale, questi titoli di preferenza non furono dalla Commissione accettati in via di massima, quindi non furono per così dire contemplati in particolar modo dal Senato quando si votò l'articolo terzo. Infatti nel modificare l'articolo quarto avendo noi, alla dizione che era proposta nel progetto, cioè che il comune doveva scegliere tra i più meritevoli, sostituita quest'altra dizione; che il Consiglio provinciale scolastico doveva dare la nota di tutti gli eleggibili, graduandoli però secondo i titoli di merito relativo, veniva allargato di molto il numero degli eleggibili, col nctare che questa modificazione

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

aveva soprattutto per intento di rendere possibile la nomina delle maestre nelle scuole elementari inferiori a preferenza anche di alcuni maestri, i quali avessero titoli di studio superiori a quelli delle maestre, e ciò per ragioni puramente educative.

E d'altra parte potevano essere preferiti anche coloro i quali a parità di merito e forse anche con merito un pochino inferiore, avevano già la dimora nel luogo. Pertanto questi due comma qui introdotti nell'articolo sesto parrebbero fuori di luogo perchè qui l'articolo sesto contempla il caso delle scuole non obbligatorie, e parrebbero in qualche modo in contraddizione col disposto già votato coll'articolo terzo.

Ed è per questa ragione che l'Ufficio Centrale propone la soppressione di quei due ultimi commi, e l'aggiunta della parola « elementari » a quella « scuole ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro aderisce all'aggiunta di questa parola « elementari » a quella di « scuole »?

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Poichè serve alla chiarezza l'accetto.

Quanto alla soppressione dei due ultimi commi mi pare che, per l'ultimo, le parole dette dall'onorevole Relatore siano così chiare che non vi ha ragione di contraddire.

È evidente che, avendo noi riconosciuto una libertà grande al Comune nello scegliere lungo la lista, non possiamo più stabilire una qualche preminenza di titoli.

Pregherei però l'Ufficio Centrale a voler considerare se per un certo riguardo non meritasse di esser mantenuto il primo comma.

L'Ufficio Centrale riconoscerà ch'è la ragione che mi spinge a ciò domandare sta nella condizione di certi maestri, i quali hanno gli stessi diritti che gli altri, ma non hanno le stesse difese dalla legge, appartenendo a scuole non obbligatorie. Il Comune che li tiene evidentemente si trova contento dell'opera loro, poichè altrimenti potrebbe sopprimere la scuola e così togliersi da ogni responsabilità; ma avendo un poco di gratitudine per chi lo ha ben servito, farà sì che questi maestri non siano proprio messi fuori. Non dar loro alcun diritto mi sembrerebbe cosa troppo dura, e non rispondente all'opinione di coloro che favoriscono questo progetto di legge.

Senatore CANTONI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore.* Giacchè il signor Ministro si è compiaciuto di prendere in considerazione le osservazioni nostre relative alla opportunità di sopprimere il terzo comma; l'Ufficio Centrale non ha difficoltà, dietro le ottime osservazioni da lui fatte in appoggio all'osservazione del secondo comma, di accettare questa proposta.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi sembra che anche il Relatore abbia fatto un'osservazione molto opportuna, ed alla quale forse il signor Ministro non sarà ostile. Ammettendo che il secondo comma fosse approvato tale qual'è scritto qui, potrebbe nascere l'apparenza di un contrasto fra questo articolo ed il quarto, non essendo ben determinato che l'articolo quarto rimane salvo per i maestri che secondo il comma in discussione saranno preferibili.

Quindi se al fine di questo secondo comma si aggiungesse « salvo le norme dell'articolo quarto » sarebbe meglio contemplata la giusta osservazione del Relatore.

Io quindi ne farei proposta, se il signor Ministro non mi si dichiara contrario.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* L'osservazione del Senatore Moleschott starebbe, ma noi non abbiamo prescritto nulla per la nomina dei maestri delle scuole non obbligatorie. Queste restano nella facoltà del Comune, ed allora conviene riferirsi all'articolo terzo, poichè il Comune per l'articolo terzo ha facoltà di fare il concorso e la nomina, allorchando compia una delle due condizioni, o l'aumento del decimo, o l'assegno portato dalla legge; ma sulle scuole libere che istituisce, e alle quali non è tenuto per legge, lasciamo che il Comune eserciti tutta l'autorità sua; imperocchè fa qui un'opera volontaria e lodevole non prescritta in nessuna maniera.

E certo l'egregio Senatore avverte che il Comune, senza nessun obbligo, per estendere l'istruzione, creando delle nuove scuole, non è ingiusto che per quanto tocca lo stipendio e i

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

titoli dei maestri non gli si diminuisca alcuna delle sue facoltà.

Senatore MOLESCHOTT. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo per divisione:

Art. 6.

« I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai Comuni, e, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime ».

Coloro che approvano questo comma, sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Passiamo al comma secondo:

« Tali maestri, se sono iscritti tra gli eleggibili, debbono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso Comune ».

Chi approva questo comma secondo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora rimane un ultimo comma per il quale è proposta la soppressione, ma siccome le soppressioni non si votano così, sempre quando non vi sia opposizione, il comma s'intenderà soppresso.

(È soppresso).

Metto ai voti l'intero articolo 6.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 7.

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859 il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

1. Per inettitudine pedagogica o per insegnamento contrario alle istituzioni ed alle leggi dello Stato;

2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

3. Per essere incorso negli ultimi cinque

anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.

Al Consiglio comunale radunato a questo fine deve essere comunicato il parere del regio ispettore scolastico.

La deliberazione di licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, l'avrà approvata.

Così il Comune come il maestro possono ricorrere al Ministero.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Dichiarerò dapprima il motivo delle varianti che si sarebbero primamente proposte e di quelle che ultimamente si proporrebbero.

La prima variante fatta all'articolo 7 è la sostituzione della parola *fermo* alla parola *salvo* nel primo comma, imperocchè il dire che devono stare ferme le disposizioni di tali articoli è più chiaro che il dire *salvo*, la quale parola in alcuni casi vuol dire *eccetto*.

Dunque, fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859 il comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

« 1° Per inettitudine pedagogica ».

Qui accettando un'osservazione dell'onorevole Moleschott, si è sostituita la parola *pedagogica*, alla parola *didattica*, imperocchè l'Ufficio Centrale, come già emerse dalla discussione avvenuta innanzi al Senato, intende preoccuparsi non solo delle qualità didattiche del maestro, ma anche delle qualità educative, cioè dell'attitudine sua non solo ad esporre le cose, ma anche a dare tale insegnamento che in un col-l'istruzione, conferisca pure una buona educazione.

Epperò, essendovi un vocabolo che comprende le due qualità, si propone la sostituzione della parola *pedagogica* alla parola *didattica*; omettendo però l'altra dichiarazione primamente aggiunta, vale a dire le parole « per insegnamento contrario alle istituzioni ed alle leggi dello Stato ». Dopo viene il n. 2, che sta come nell'emendamento, cioè: « 2. Per infer-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1884

mità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo». In seguito si aggiungerebbe pure un altro numero, per cui l'attuale n. 3 diventerebbe n. 4. Ed il numero aggiunto sarebbe il seguente: « 3. Per le stesse cause riferite nell'articolo 106 della legge anzidetta ».

In questo articolo 106, pur trattandosi della istruzione superiore si considerano alcuni casi nei quali un insegnante delle scuole superiori può essere o sospeso, o censurato.

Prego il collega Senatore Saracco di volere leggere l'articolo 106, cosa che a me riesce difficile a cagione della luce.

Senatore SARACCO legge:

« Art. 106. — Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo accademico, sono: l'aver, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver, coll'insegnamento o con gli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione all'autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università ».

Senatore CANTONI, *Relatore*. Queste cagioni di censura o di sospensione sono espresse e riassunte in termini tali, che ebbero già una sanzione, dirò così nella giurisprudenza pratica, ebbero cioè una serie d'interpretazioni, che vengono a dare un significato molto esplicito e determinato alle singole cause ivi indicate.

Epperò l'Ufficio Centrale stima ora più opportuno di sostituire questa semplice dichiarazione, per la quale potrà essere licenziato il maestro.

Poi viene il quarto numero il quale dice: 4° Per essere in corso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione ».

Gli altri comma stanno come furono letti, cioè: « Al Consiglio comunale radunato a questo fine deve essere comunicato il parere del regio ispettore scolastico.

« La deliberazione di licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio

scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, la avrà approvata.

« Così il Comune come il maestro possono ricorrere al Ministero ».

PRESIDENTE. Favorisca onorevole Cantoni di trasmettere questo emendamento al banco della Presidenza.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento:

Art. 7:

Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

1. Per inettitudine pedagogica;

2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

3. Per le stesse cause riferite nell'art. 106 della legge anzidetta;

4. Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.

Gli altri comma come furono letti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 7 testè letto.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io desidero chiamare l'attenzione del Senato su di una determinazione contenuta nell'articolo 8, e per la quale mi pare dovrebbe essere accolta una guarentigia corrispondente nell'articolo 7.

L'articolo 8 comincia con questo comma: « I maestri che intendono licenziarsi da un comune, devono darne avviso al sindaco non più tardi della fine del mese di maggio ». Ora io vorrei sapere se il primo comma dell'articolo 7 che dice: « Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo », voglia dire che lo può licenziare così a piè pari dall'oggi al domani. Questo primo comma evidentemente lascia sorgere nell'animo un dubbio, ed io vorrei che fosse detto esplicitamente che un tempo conveniente di diffidamento sarà osservato sopra

tutto per chi è ammalato o infermo; perchè la parità del trattamento esige che l'articolo 7 contenga qualche precetto simile a quello che ingiunge l'articolo 8.

Del resto mi rimetto alla saviezza dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Ministro, che, spero, vorranno provvedere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Nelle sedute passate io cercai dimostrare che i casi di licenziamento riconosciuti come potestà comune erano maggiori di quelli contemplati dalla legge Casati; talchè questa nuova legge non farà più sicura la sorte dei maestri.

Nei nuovi emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale leggo oggi aggiunto al caso di inettitudine pedagogica, l'insegnamento contrario alle istituzioni ed alle leggi dello Stato.

Una voce. Questo è stato emendato.

Senatore PIERANTONI. Ho inteso dall'onorevole Senatore Cantoni che si propone introdurre le stesse disposizioni dell'articolo 106 della legge sulle università dello Stato.

Senatore SARACCO. Naturalmente, io mi rimetterò al giudizio che ne farà l'onorevole nostro Presidente. Ma siccome l'Ufficio Centrale ha presentato un emendamento all'articolo proposto dall'onorevole Ministro, mi permetto di credere, che l'emendamento debba avere la precedenza.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io ricordo al Senato, che questo articolo 106 riguarda l'insegnamento superiore, che non può avere alcuna analogia con l'insegnamento elementare. Trasportando le disposizioni dell'Università alla scuola o si innalza troppo il maestro elementare, o si fa discendere di troppo l'insegnante delle Università.

Io capisco benissimo che si debba determinare la libertà del pensiero politico per un professore che insegna il diritto costituzionale od altre scienze politiche, perchè egli potrebbe dare un insegnamento sedizioso e scrivere libri tali da scalzare le istituzioni dello Stato. Perciò l'articolo 106 usa la espressione *tentare di scalzare*. Io non saprei e non so capire come il maestro elementare possa offendere con l'abbaco

e con le altre nozioni elementari i grandi cardinali del diritto pubblico dello Stato. L'art. 106 parla del professore che *impugna le verità sulle quali riposa l'ordine morale e religioso*.

Ricordo al Senato che quando fu discussa la legge sopra le guarentigie al Sommo Gerarca della Chiesa cattolica, l'Italia gelosa delle grandi tradizioni del libero pensiero, scrisse in quella legge del 1871 un articolo per cui la più grande libertà di discussione religiosa è garantita.

Oggi è ancora viva la questione, se vi debba essere o no un insegnamento del catechismo nelle scuole elementari. Io domando: quale impressione farà al paese una legge sulla istruzione elementare, la quale facendo le viste di porre il maestro elementare sotto l'egida delle stesse guarentigie, date al professore delle Università, conferisce ai Comuni la potestà di licenziare questi maestri per l'accusa che abbiano con il loro insegnamento impugnato le verità sulle quali riposa l'ordine morale e religioso?

La legge Casati fu pubblicata in un periodo, nel quale non si era ancora stabilita la grande separazione dello Stato dalla Chiesa.

Io osservo che è un tema molto arduo e difficile codesto, per poter credere che il Senato lo voglia lasciar trascorrere in poche parole.

Per me dichiaro che, oggi, nelle condizioni attuali, quando il partito clericale vuol prendere nelle sue mani la cosa e la scuola municipale, credo che non dobbiamo dare un'arma pericolosa ad un partito che rispetto, quando chiede che si lasci integra la libertà religiosa, ma che ritengo sempre che si debba combattere quando vuole attentare al bene della patria. Io non voterò questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cantoni, Relatore.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Pierantoni, secondo la quale, se si può tenere per buono l'articolo 106 per i professori universitari, non lo può essere per i maestri elementari; questa osservazione, io dico, potrebbe esser presa al rovescio: in questo senso, cioè, che se ai professori universitari noi dobbiamo concedere una larghezza abbastanza ampia nello svolgere le loro opinioni, certamente poi al maestro elementare, il quale ha dinanzi a sè, non più un auditorio intelligente qual è l'universitario, ma dei bambini, non può essere a maggior ragione con-

cesso di dire tali cose che offendendo i fondamentali principî d'uno Stato civile, possono condurre il professore universitario ad essere licenziato.

Mi pare anzi che dal maestro elementare si debba esigere una prudenza su queste questioni molto maggiore che per il professore universitario, al quale dev'essere pur concessa una bastevole libertà di opinioni.

Dirò di più, che il richiamare qui questo articolo, secondo almeno il mio modo di vedere personale, avrebbe un altro obiettivo, quello cioè di porre un freno a quelle pressioni, a quelle sollecitazioni che taluni fanno perchè le scuole elementari siano trasformate in scuole religiose, piuttosto di un partito che di un altro. Si vuol porre con ciò una limitazione alle intemperanze di qualunque partito, ma anche della parte più spinta del partito clericale.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io mi sono fatto lecito di deporre sul banco della Presidenza un ordine del giorno. Domando licenza ai miei Colleghi di leggerlo.

« Il Senato invita il Ministro della Pubblica Istruzione a presentare una legge che offra seria garanzia alle Amministrazioni comunali, specie nei comuni rurali, del buon reclutamento dei maestri e maestre elementari e del corretto esercizio del loro ufficio, particolarmente in relazione coll'esecuzione delle leggi sull'istruzione obbligatoria e passa alla votazione della legge ».

Ho incominciato a dire dell'articolo settimo, colla lettura di quest'ordine del giorno, poichè dalla semplice lettura i miei Colleghi avranno ravvisato pienamente quale fosse il mio intento nel proporlo, e come precisamente questo intento si rannodi a ciò che l'Ufficio Centrale ha avuto in mira nell'ultima sua proposta. Mi si conceda di aggiungere qualche altra avvertenza che mi pare opportuna sia presa in considerazione dal Senato prima di passare al voto definitivo su questa legge.

L'ultima proposta dell'Ufficio Centrale non risponde che in parte tuttavia al primo degli intenti del mio ordine del giorno; onde non dispensa me dall'insistervi. E ciò tanto più dacchè l'onorevole Senatore Pierantoni ha ravvisato pel riferimento, proposto dall'Ufficio

Centrale, all'articolo 106 della legge del 1859, delle ragioni di confronto che non mi sembrano, me lo perdoni l'egregio Collega, opportunamente invocate.

Ognun sa che i concetti di questa sorta sono difficilissimi a formularsi in articoli di legge, e le garanzie morali che si vogliono da coloro che pure sono più larghi in fatto di libertà di insegnamento, e soprattutto di libertà di scienza, sfuggono a quella precisione di parola, che è pregio principalissimo delle disposizioni legislative. Ora, dal momento che nelle leggi vigenti già fu consacrata una formula di cui a mio avviso, non è dubbia la portata nel caso nostro, sono di parere che il Senato debba più volentieri accogliere quel riferimento alla legge vigente, anzichè cercare formole nuove.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Amo dichiarare che in presenza di una disposizione disciplinare della libertà dell'alto insegnamento scientifico, sarei molto dubbioso se si dovesse confermare una disposizione di quella natura e nei termini in cui è espressa nella legge Casati.

Ma non vedo nè pericoli per la libertà nè inconvenienti di introdurre quelle medesime espressioni in un articolo che regola la disciplina della scuola elementare; non ho più difficoltà di accettarla nel senso, che ognuno, io credo, deve attribuire alle parole secondo l'uso ed i vocabolari.

Ha ragione l'onorevole Collega Pierantoni nel rifiutarsi a supporre che in una scuola elementare si faccia luogo a professare delle erronee dottrine costituzionali, o, diremo, anticonstituzionali, rimpetto alle leggi fondamentali dello Stato.

È anche poco probabile che si vengano a svolgere delle teorie e delle dottrine o religiose o antireligiose quali si potrebbero svolgere scientificamente nell'insegnamento secondario o nell'insegnamento superiore. Ma d'altra parte è un fatto che pur troppo si è non di rado verificato che nelle scuole elementari certi maestri, che per regolamento dovevano insegnare il catechismo e qualche trattato di morale non avessero ritegno, dopo fatta alla peggio la lezione d'obbligo, di soggiungere agli scolari: *Badate, ragazzi, che queste cose io ve le ho dette perchè sono obbligato a dirvele; ma per*

me le tengo in conto di sciocchezze, e di cose che non hanno nessun valore.

Ora io ritengo che debba aver mezzo certamente il Comune di reprimere per quanto è possibile quest'abuso nell'ufficio d'insegnante, e, quando le prime ammonizioni non bastino, di poter scartare dall'insegnamento quei maestri i quali intendano così male il loro dovere.

Ora, Signori, questi fatti particolari mi danno adito ad esporre il concetto assai più largo, che mi mosse principalmente a proporre l'ordine del giorno che ho depresso sul banco della Presidenza.

Se m'appongo al vero la lunga discussione che volge oramai al termine lascia negli animi di tutti o di quasi tutti l'impressione che le condizioni della scuola elementare, massimamente nei comuni rurali, sono ben lungi in molti luoghi dal produrre degli effetti che corrispondano ai giusti desiderî del paese e del Governo.

Noi abbiamo udito accennare da un lato la poca soddisfazione dei Comuni per l'opera dei maestri cui essi hanno obbligo di affidare le scuole elementari: abbiamo udito dall'altra parte gravi lagnanze a carico dei Comuni, che molte volte arrivano poco meno che alla crudeltà nel trattamento fatto ai maestri comunali.

Le disposizioni già consentite dal Senato ripareranno esse in modo efficace, quando siano divenute leggi dello Stato, alle condizioni precarie dei maestri ed alla mala osservanza delle precedenti leggi che praticano, da quel che si afferma, tanti comuni?

Questa legge poi, ripara ella, possiamo sperarlo, in modo efficace ai mali che provengono dalle deficienti idoneità o dalle pecche dei presenti maestri?

Io credo che l'opinione più sparsa fra i miei Colleghi, si discosti guari dalla mia, cioè che questa legge riparerà pochissimo a l'una specie di inconvenienti, vale a dire alle pratiche non lodevoli dei Comuni, e non riparerà niente affatto i danni ogni giorno più gravi di un altro ordine.

Errore gravissimo della legislazione vigente in quanto concerne il reclutare de' maestri e maestre elementari, è secondo me, la confusione che si è fatta, e che è, pur troppo così frequente nelle nostre leggi, tra i grandi

e i piccoli comuni. Molte cose si son dette egregiamente e dai miei onorevoli colleghi e dall'onorevole Ministro nel parlare degli obblighi comuni rispetto ai maestri, e delle condizioni dei maestri stessi. In parte ne convengo ancor'io; ma in parte, no. Quelle osservazioni sono assai attendibili quando si riferiscono alle città o grosse borgate, ma non trovano il loro riscontro, nei fatti per la massima parte, quando si riferiscono ai piccoli comuni rurali.

Vedete, o Signori, mentre ho potuto accorgermi che molti dei miei onorevoli Colleghi erano perfettamente informati degli esempi poco lodevoli dati da alcuni comuni, e che altri miei Colleghi erano pure bene informati degli esempi poco lodevoli dati dai maestri, io ho dovuto informare i miei criteri su questa materia ad esempi di altra natura attinti sopra luogo, o che mi sono pervenuti per informazioni che devo tenere sicure.

Io so di Comuni che erano disposti ad adempiere le prescrizioni delle leggi vigenti nella scelta dei maestri e nel confermarli al loro posto, allorchè essi se ne mostrassero degni. Ebbene, o Signori, è avvenuto che questi Comuni che io conosco, i quali soddisfacevano non solo al *minimum* imposto dalla legge per gli stipendi dei maestri comunali, ma lo sorpassavano elevandolo ora a 800, ora a 1000 e fino a 1200 lire, e accordando per di più l'alloggio gratuito, è avvenuto, dico, che allorquando questi Comuni dovevano cercare i maestri e bandivano i concorsi nelle forme le più regolari e non richiedevano per ciò ai candidati se non i titoli indispensabili di idoneità, il numero dei concorrenti fosse scarsissimo.

E pur troppo anche quando tutte queste regole erano state osservate, quando la scelta era stata fatta, questa non era corrisposta da servizio soddisfacente.

Potrei recare ad esempio un Comune il quale, nello spazio di pochi anni, ebbe a fare due volte il concorso. Un Comune di circa un migliaio di abitanti che dà più di mille lire di stipendio e l'alloggio al maestro elementare; un Comune che ha fatto delle spese per locali scolastici approvati dall'autorità superiore, questo Comune ha dovuto cercare il maestro, non per avere congedato quello che già era in carica da molti anni servendo discretamente, ma perchè questo si era congedato da sè.

Al primo concorso si presentarono, dopo che il concorso stesso era stato bandito pei giornali già sparsi in quella provincia da parecchi mesi, tre candidati.

Di questi concorrenti uno aveva presentato dei titoli insufficienti.

Fra i due rimasti risultò la scelta di un sacerdote il quale aveva tutti i documenti richiesti. Nel paese non vi erano dissensi di opinioni religiose o di partiti politici, e perciò questa scelta fu fatta senza contrasto.

Dopo poco tempo quel maestro trovossi in condizioni tali che egli stesso dovette riconoscere l'impossibilità di proseguire a reggere la scuola e se ne andò.

Eccoci quindi al secondo concorso. Questa volta, io credo che si arrivasse fino a quattro concorrenti; però non di tutti erano tali i documenti presentati da poter essere presi in seria considerazione; si rimase con tre, e poi con due, e si accettò finalmente uno il quale aveva molte buone raccomandazioni dalla città dove aveva insegnato prima, non si può dire che mancasse assolutamente di idoneità didattica.

Vuoi per la età non inoltrata, vuoi per l'influenza che potrebbero esercitare sopra di lui i compagni più anziani e la vigilanza delle autorità cittadine in una città, in un grosso borgo potrebbe riuscire ancora un buon istitutore elementare.

Ma non era fatto per corrispondere a ciò che si richiede in piccoli comuni come quello cui accenno.

Certamente si può sempre opporre ad un caso pratico verificato dall'esperienza di un Senatore, che si tratta di una singolarità; ma io, o Signori, posso a mia volta opporre che di tali casi singolari ne ho conosciuti parecchi avvenuti in comuni diversi e di diverse regioni di Italia.

D'altronde poi non credo di vivere in una provincia che si trovi in condizioni straordinarie così fatte da poter far supporre che ciò che ivi succede sia diverso da ciò che accade nella maggior parte dei comuni rurali.

Partendo da tale punto di vista, e cioè da quello dei Comuni che pure pensavano all'osservanza della lettera e dello spirito delle leggi vigenti in materia d'istruzione elementare, parmi di collocarmi in un campo nel quale

si possa con molta serenità giudicare dell'interesse generale.

Ora io vi domando: quando vedete quali difficoltà di scelta il personale insegnante, od aspirante all'insegnamento presenti ai comuni, non vi sorge nell'animo il dubbio che la legge che noi stiamo discutendo non vada a cadere in terreno vago, incerto, malfido? Non sarebbe egli molto più opportuno di indugiare a regolare ed assicurare la posizione dei maestri allorchè si avesse ragione di credere che essi in gran copia facessero sperare un serio miglioramento delle scuole elementari nei comuni rurali?

Non è a dubitare che un miglioramento così ristretto portato alle loro condizioni, sia sufficiente ad impegnarli ad adempiere bene il loro dovere, ed a perfezionarsi nell'esercizio della loro professione.

Tuttavia, io mi sono reso perfettamente ragione, credo, delle condizioni in cui questa legge veniva innanzi al Senato. Io la considero una specie di peso ereditario che gravava sulle spalle del Ministro. Pertanto sarebbe stata cosa molto inopportuna il respingerla mentre il Ministero si trovava assolutamente impegnato a mantenere alcuni punti essenziali.

Posso aggiungere che, mentre ciò non mi ha affatto meravigliato, io però sono gratissimo all'onorevole signor Ministro dello spirito eminentemente conciliante che egli ha portato in questa discussione abbastanza faticosa e laboriosa.

Perciò non ho avuto difficoltà ad associarmi al parere dei colleghi autorevolissimi dell'Ufficio Centrale; e son anche pronto a dare il mio voto favorevole alla legge.

Desidero che il Senato metta in avvertenza e il Governo e il Paese che in fatto di scuole elementari, specie nei Comuni minori, siamo lungi dalla condizione di cose che il Paese è in diritto ed in dovere di chiedere.

Il signor Ministro ha preso anche con noi impegni rassicuranti di migliorare e rendere più efficace gli ispettorati di circondario; me ne conforto e gliene do sentite grazie.

Ma osservò altresì che convenga a quella sollecitudine che certamente è nell'animo suo pari alla nostra, di portare la sua attenzione sul modo con cui si possa migliorare il reclutamento dei maestri.

Io esito forse più del solito nel parlare oggi; egli è perchè so quanto è gelosa tutta questa materia. Sento i riguardi dovuti a una quantità di persone alle quali si richiede un servizio importantissimo, retribuito con compenso che, per quanto si faccia, rimarrà sempre inadeguato alla abnegazione ed alle fatiche che la professione dei maestri elementari nei piccoli Comuni richiede.

Credo pertanto di non dovere aggiungere altro, per farmi intendere dai miei colleghi, che questo:

Non solo io desidero che tale proposta venga presentata dal Governo, e che esso intenda con la maggiore sollecitudine a tale obbietto, ma io ardentemente pur anco desidero che questa questione dell'insegnamento in generale, e particolarmente quello che riguarda l'insegnamento e l'educazione primaria nei piccoli Comuni sia portata in precedenza al Senato. Sono questioni che pur troppo, lorchè si trascinano sul terreno politico, diventano spinosissime e non possono che molto difficilmente sottrarsi alle passioni ed ai pregiudizi che nuociono alla calma ed alla serenità con la quale debbono essere trattate.

Non credo sia menomamente cosa presuntuosa per un Senatore il dire e l'assicurare che nel Senato, nonostante che anco in esso vi siano su questa materia delle convinzioni profonde e le une alle altre opposte, non sarà mai per mancare per un solo momento nè la calma nè la serenità per le quali le ragioni intrinseche di sì grave argomento non siano offuscate dalle estrinseche.

Mi permetta l'onorevole Ministro che io, senza fare la benchè minima allusione meno riverente pel Governo, che io gli rammenti ciò che pur troppo ha dovuto essere più volte ripetuto in questa Assemblea; cioè, che da parecchio tempo il Senato non è più chiamato a tutta quella partecipazione efficace all'opera legislativa che a lui spetta, e particolarmente non vi è più chiamato con quella precedenza che dal comune consenso degli uomini e nostrani e di altri paesi di maggiore riputazione nella scienza e nell'arte dei Governi rappresentativi è attribuita al Senato.

Qualche volta fra vari altri motivi o pretesti ho udito affacciare questo. Questa legge è importante, sarebbe di particolare competenza

del Senato, ma la presentazione ne è stata invocata dall'altro ramo del Parlamento. Il Ministero ha preso con esso degli impegni, e quindi non ha potuto dare la precedenza al Senato.

Questa legge da noi modificata dovrà fra breve tornare alla Camera.

Ebbene, o Signori, sarò forse cattivo diplomatico, ma credo di far atto di leale cittadino e di buon Senatore dicendo, che giacchè è stata portata dinanzi al Senato la questione dell'insegnamento elementare, non dobbiamo lasciare sfuggire l'occasione con formula d'ordine del giorno, che possa essere accettato dall'onorevole signor Ministro, di impegnare il Governo a portare in precedenza al Senato le leggi che riguardano questo ramo importantissimo della pubblica azienda.

Che l'istruzione elementare sia stata sempre un argomento di grandissima preoccupazione in tutti i paesi liberi è cosa notissima. E noi ci troviamo pur troppo di fronte a condizioni di fatto che la rendono molto più ardua di quello che sia altrove.

Questo non giova dissimularlo, perchè lo dimostrano anche le numerose sedute impiegate dal Senato a discutere questa, che è poco più di una legge di transazione e di espedienti; e più che tutto mi pare che giovi a dimostrare l'importanza della scuola elementare in Italia, il fatto che la nuova nostra legislazione elettorale ha voluto dare per fondamento al diritto al suffragio, la scuola elementare medesima.

Io quindi ho creduto che fosse bene di accennare anche questo nel mio ordine del giorno, affinchè ben si vedesse che non era nella mia intenzione di far delle critiche che ora non sarebbero sufficientemente giustificate, perchè occorrerebbe per giustificarle un lungo studio ed una lunga esposizione di fatti che più facilmente può essere raccolta dagli studi e dall'esame del Governo, tanto più quando il Ministero dell'Istruzione Pubblica è affidato a mani così sane e prudenti come di colui che ora regge questo dicastero.

Ho voluto inoltre introdurre questo richiamo alla necessità di eseguire la legge sull'istruzione obbligatoria, affinchè fosse esclusa qualunque idea che nel mio concetto vi potesse entrare nessuna preoccupazione di questioni religiose, che io sono sempre stato d'avviso,

che bisognava tener lontana dal campo della politica.

Invece ho voluto significare che il mio concetto non mirava se non a che la scuola elementare anche nei piccoli comuni, fosse il fondamento nelle crescenti generazioni, dell'ordine sociale.

Non credo, onorevoli Colleghi, che l'aver anticipato il momento, in cui avrebbe dovuto essere discusso il mio ordine del giorno, e l'averne trattato nella discussione dell'art. 7; mi esponga alla vostra disapprovazione. Poichè il concetto, che io desidero vedere accettato, di migliorare le condizioni del reclutamento dei maestri e delle maestre elementari, è in pienissima e stretta relazione con l'articolo 7, questo è per così dire la parte penale di questa legge. E tutti sanno che è molto meglio diminuire le occasioni, in cui la parte punitiva di una legge si abbia ad applicare, facendo sì che coloro, cui questa legge particolarmente riguarda, sieno posti in condizioni materiali

e morali, tali da essere più difficilmente esposti ad incorrere nelle pene da esse comminate.

Non credo di dovere aggiungere altre parole: aspetto dalla cortesia del signor Ministro la risposta se egli possa dare speranza al Senato che la materia, da me indicata, farà oggetto sollecito dei suoi studi, e delle sue cure.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione di questo progetto di legge è rinviata a domani.

Domani seduta alle ore 2 col seguente ordine del giorno :

Discussione dei seguenti progetti di legge :

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari ;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia ;

Relazione di Petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).

